

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-289 del 22/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s. con sede legale in Comune di Roncofreddo, Via Matteotti n. 275. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento avicolo sito in Comune di Roncofreddo, Via Casalino n. 1880
Proposta	n. PDET-AMB-2020-306 del 22/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventidue GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETÀ AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. con sede legale in Comune di Roncofreddo, Via Matteotti n. 275. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento avicolo sito in Comune di Roncofreddo, Via Casalino n. 1880

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007 recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali"*;
- Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3 recante *"Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Roncofreddo in data 09/08/2019, acquisita al Prot. Com.le 4790 e da Arpae al PG/2019/135562 del 03/09/2019, da **SOCIETÀ AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S.** nella persona di Doriana Guidi, in qualità di delegata dal Responsabile in materia di ambiente della ditta, tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Roncofreddo, Via Matteotti n. 275, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa

all'insediamento adibito ad allevamento avicolo sito in Comune di Roncofreddo, Via Casalino n. 1880, comprensiva di:

- utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 18/09/2019 Prot. Com.le 5459, acquisita da Arpa al PG/2019/143787, formulata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Com.le del 16/12/2019, acquisita da Arpa al PG/2019/193761 del 18/12/2019, il Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Roncofreddo ha comunicato quanto segue: “ (...) *Vista la Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (art. 8 comma 5 della L. 447/1995 – art. 4 comma 2 DPR 227/2011) resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Signor Tommaso Chiocchini, in qualità di tecnico competente in acustica (...) attestante quanto di seguito riportato: “ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 19/10/2011 n.227 e dell'art.8 della Legge 26/10/1995 e con riferimento alla conformazione impiantistica di cui all'istanza di A.U.A., che l'attività di Allevamento avicolo, sita in Roncofreddo (FC) – via Casalino rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora”. Con la presente si comunica che si PRENDE ATTO della suddetta dichiarazione in merito all'Impatto Acustico sottoscritta dal signor Tommaso Chiocchini.* ”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all' art. 112 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/10/2019;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 7556 del 16/12/2019, acquisito da Arpa al PG/2019/193761 del 18/12/2019, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Roncofreddo;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETÀ AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Roncofreddo ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Visto il rapporto istruttorio reso da Luca Balestri e Tamara Mordenti, la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della

SOCIETÀ AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. (C.F./P.IVA 01585690405) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Roncofreddo, Via Matteotti n. 275, **per l'insediamento adibito ad allevamento avicolo sito in Comune di Roncofreddo, Via Casalino n. 1880.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento di cui all' art. 112 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Roncofreddo e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Roncofreddo ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel Rapporto Istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Luca Balestri, Tamara Mordenti e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa ed al Comune di Roncofreddo per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s., ha presentato la seguente documentazione:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 241928 di Modifica 24, mediante caricamento sul portale regionale Gestione Effluenti in data 20/05/2019 (PG/2019/105581);

Vista la verifica documentale senza incongruenze, condotta da questa Unità Zootechnia - AIA sulla Comunicazione n. 24192 di Modifica 24;

Vista la Verifica di completezza, con esito positivo, sulla Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento suddetta, elaborata dall'Unità Zootechnia A.I.A. e trasmessa al Responsabile dell'Ufficio A.U.A. in data 11/09/2019;

Precisato che l'Unità Zootechnia A.I.A. ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed, in particolare, sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5*, sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9* e sui contratti di cessione degli effluenti riportati al *QUADRO 12*;

PRESCRIZIONI

- 1) La Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli conferimenti di cessione e/o di spandimento delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 3/2017. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 2) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**PREMESSA**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e la documentazione ad essa allegata, pervenuta in data 12/09/2019 acquisita al Prot. Com.le 4790, inoltrata dalla signora Guidi Doriana, per conto della **"Società Agricola Guidi di Roncofeddo s.s."**, con sede in Roncofeddo via Matteotti n°275, c.f. 01585690405, relativa "alla realizzazione di servizi igienici all'allevamento esistente", ubicato nel Comune, di Roncofeddo in via Casalino n°1880;

Preso Atto del parere Favorevole, rilasciato da Arpa e – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, in merito alle acque reflue domestiche, pratica SINADOC n° 29837/2019 n° 16320/2019, pervenuto al Comune in data 25 Ottobre 2019 ed acquisito al Prot. Com.le 6391, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni;

Visto il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di Giunta Regionale n° 1053 del 09.06.2003 avente ad oggetto "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n° 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 21/04/1999 n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico:	Società Agricola Guidi di Roncofeddo s.s. nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Casalino n. 1880 – Roncofeddo (FC)
Destinazione dell'insediamento	Allevamento di avicoli da carne
Potenzialità dell'insediamento (in a. e.):	3
Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
Recettore dello scarico:	Fosso poderale
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	n°1 pozzetto degrassatore da 150 litri - n°1 filtro trivalente percolatore anaerobico composta da: * fossa imhoff da 5 abitanti equivalenti; * filtro batterico anaerobico da mc. 3,35 (h 1,5 m).

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche, relativamente al fabbricato ubicato nel Comune di Roncofeddo, via Casalini n. 1880 è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea

periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;

2. La fossa imhoff ed il pozzetto degrassatore **dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale**; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavato controcorrente **il filtro batterico**. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque;
3. La fossa imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
6. Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Si fa presente inoltre che:

- a) la presente autorizzazione è nulla, qualora i dati dichiarati nella domanda e nella documentazione ad essa collegata non risultino corrispondenti alla realtà effettivamente esistente;
- b) qualora le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione non vengano rispettate nei modi e nei tempi stabiliti, verranno adottati i provvedimenti del decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- c) in caso di vendita dei fabbricati gli oneri e le responsabilità in merito alla gestione del depuratore dovranno essere a carico dei nuovi proprietari, che dovranno essere informati all'atto dell'acquisto degli obblighi e delle funzioni attinenti alla titolarità dello scarico;
- d) i nuovi proprietari in seguito all'acquisto dovranno richiedere la voltura dell'autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.